



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 03/02/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 gennaio 2004, n. 7

Procedure di V.I.A. - Ditta ILVA spa di Milano - richiesta valutazione impatto ambientale per prosecuzione attività estrattiva - Loc. "Lamastuola" - Agro di Crispiano.

L'anno 2004 addì 15 del mese di gennaio, in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9119 dello 8.8.2001, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, la ditta ILVA spa, con sede legale in Milano a Viale Certosa n. 249 (sede impianto in Taranto alla Via Applà Km 648), ha presentato, per sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, il S.I.A. ed il progetto di prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava, in attività ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 37/85, sita in località "Lamastuola" dell'agro di Crispiano. Detta prosecuzione di attività estrattiva riguarda l'approfondimento, per circa 16 ettari, dalla quota 216 alla quota 201-203 m.s.l.m.;
- con nota prot. 9682 del 10.9.2001 l'Amministrazione Provinciale di Taranto ha informato che, ai sensi del c. 2 dell'art. 5 D.P.R. 12.4.96, doveva provvedere, a riguardo, al rilascio del proprio parere di merito;
- con nota prot. 9904 del 13.9.2001 questo Settore dopo aver fatto rilevare che la cava interessava un'area individuata quale sito SIC, ai sensi della direttiva CEE 92/43 (HABITAT), e quale zona di protezione speciale, ai sensi della direttiva CEE 79/409 - D.P.R. 357/97, ha invitato la ditta istante, per quanto previsto dell'art. 8 L.R. 11/2001, ad integrare la documentazione presentata, risultata poco esaustiva;
- con nota acquisita al prot. 10781 del 15.10.2001, la ditta proponente ha chiesto chiarimenti circa quanto comunicato con precedente nota prot. n. 9904/2001 e circa la necessità di produrre dettagliata relazione in merito alle componenti ambientali della zona interessata dal Progetto;
- con nota prot. n. 11358 del 26.10.2001 è stata riconfermata la richiesta della citata relazione ed, inoltre, è stata invitata, la stessa ditta proponente, a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota acquisita al prot. n. 11944 del 9.11.2001 il Direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Crispiano ha comunicato che la Commissione Edilizia nella seduta del 12.10.01, avendo constatato che la Procedura di VIA riguardava un'opera di rilevante impatto ambientale ed avendo considerato insufficiente la documentazione prodotta, aveva ritenuto indispensabile effettuare un sopralluogo nella zona;

- con nota acquisita al prot. 1351 del 14.3.2002 la ditta ILVA spa ha trasmesso le integrazioni al progetto richieste;
- con nota acquisita al prot. n. 1617 del 21.3.2002 il Direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Crispiano ha comunicato che la Commissione Edilizia nella seduta del 2.1.02 aveva espresso: "parere favorevole a condizione che venga iniziata la fase di colmata/recupero".
- con nota prot. n. 2328 del 5.4.2002, questo Settore ha sollecitato:
la ditta a fornire copia delle avvenute pubblicazioni;
l'Amministrazione Provinciale di Taranto ad esprimere proprio parere in merito;
- con nota acquisita al prot. n. 3985 del 17.5.2002 la ditta proponente ha inviato copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota acquisita al prot. n. 5321 del 25.6.2002 il Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto ha trasmesso copia della Determinazione Dirigenziale - Servizio Ecologia ed Ambiente n. 55 del 17.5.2002 con cui, a seguito dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Provinciale nelle sedute del 19.9.2001 e successiva del 13.5.2002, è stato determinato di esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto a condizione che:
 - a) venga ottemperata da parte dell'ILVA Spa la richiesta di relazione dettagliata ex art. 8 L.R. 11/2001, di cui alla nota n. 9904 del 13.9.2001 della Regione Puglia, in merito alle componenti ambientali dell'area interessata al progetto, individuata quale sito SIC (sito di importanza comunitaria) ai sensi della direttiva CEE 92/43 e zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva CEE 79/409 - DPR 357/97;
 - b) che le attività di ricolmamento delle aree si cava esaurite siano preventivamente autorizzate dalla Provincia di Taranto, dovendo utilizzare rifiuti industriali non pericolosi previsti nel DMA 5.2.98 e per i quali l'Ente Provincia deve verificare i codici CER e le caratteristiche di rilascio di inquinanti di ognuno di quei codici CER, oltre che l'attività di riutilizzo deve soddisfare quanto previsto al punti 1 e 2 dell'art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 e art. 10 del citato DMA 5.2.98;
- in attesa della nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A., atteso che non poteva sospendersi l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate e che l'intervento ricadeva in zona S.I.C. e Z.P.S., l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato all'Ambiente ha esaminato la documentazione ed ha ritenuto opportuno chiedere un nuovo e più dettagliato piano di recupero rispondente a precise indicazioni e prescrizioni;
- con nota prot. n. 9460 del 5.11.2002, di questo Settore, si è provveduto ad invitare la ditta ad adeguarsi a quanto deciso dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali;
- con nota acquisita al prot. 10088 del 12.12.2002 l'ILVA Spa ha avanzato alcune obiezioni alle richieste proposte con la succitata nota 9460/2002;
- le suddette obiezioni sono state esaminate e rigettate dallo stesso Ufficio Parchi e Riserve Naturali. Del rigetto, con nota prot. n. 3276 del 10.4.2003, è stata informata la stessa ditta a cui è stato posto il termine di gg. 30 per adempiere a quanto già da diverso tempo richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 4506 del 26.5.03 la ditta istante ha richiesto, per l'integrazione della documentazione, lo slittamento di ulteriori gg. 60 del termine stabilito;

- con nota acquisita al prot. n. 4839 del 3.6.2003 la ditta ILVA Spa ha chiesto di fissare una specifica audizione, tra propri tecnici ed il Comitato per la V.I.A., finalizzata ad un utile approfondimento ed accelerazione della procedura. Detta richiesta è stata sottoposta all'attenzione dello stesso Comitato nella seduta del 5.6.2003 che, dopo averla valutata ha deciso di accoglierla fissando la data dell'incontro;

- il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 24.6.2003, ha esaminato la documentazione in atti ed ha adottato quanto in appresso riportato: "...omissis.... Da cava "Lamastuola" l'ILVA Spa di Taranto estrae il calcare dolomitico utilizzato nel processo di preparazione dell'acciaio.

L'attività estrattiva, iniziata nel 1971, ha interessato una superficie di circa 29 ettari da cui, fino al 2001, sono stati estratti circa 5.000,000 mc. di inerti. Il progetto in esame riguarda l'approfondimento, dalla quota 216 alla quota 201-203. m.s.l.m., di circa 16 dei 29 ettari precedentemente considerati. Con tale approfondimento si potranno estrarre ulteriori 1.342.000 mc di calcare dolomitico sufficiente per soddisfare per altri 6 anni il fabbisogno dell'ILVA Spa. Rispetto alla morfologia, cava Lamastuola è una tipica cava "a flassa" con pareti definitive a gradoni di varia geometria. Per l'avanzamento dei fondi di scavo viene utilizzato esclusivamente l'esplosivo. Il materiale estratto viene trasportato all'impianto: di frantumazione di cava "Mater Gratiae", in prossimità dello stabilimento ILVA. L'area interessata dall'attività estrattiva risulta inserita in un sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva CEE 92/43 (HABITAT) e in una Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva CEE79/409DPR 357/97. Per gli interventi in aree SIC e/o ZPS assoggettati per legge alle procedure di VIA, la L.R. n. 11/2001 ed il DPR 357/97 non richiedono la Valutazione di Incidenza Ambientale. Pur tuttavia, per tali progetti la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti e indiretti del progetto sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono individuati. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G" (art. 5 del DPR n. 120/03). E' giustificata, pertanto, la richiesta (prot. n. 904 del 13.9.01) inoltrata all'ILVA da Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia di "produrre apposita, dettagliata relazione in merito". Relativamente allo stato giuridico, cava Lamastuola è in attività ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 37/85 che, in regime transitorio, consentiva alle cave legalmente in attività la prosecuzione dei lavori di coltivazione a condizione che venisse acquisita l'autorizzazione ai sensi della citata legge regionale. Entro sei mesi dall'entrata in vigore, le ditte esercenti cave in attività avrebbero dovuto avanzare richiesta di autorizzazione. Il suddetto termine è stato differito fino al 1987 con apposita legge regionale. Dalla ricostruzione di quanto riportato nel fitto carteggio intercorso tra l'ILVA Spa ed i vari Enti regionali si evince che la suddetta ditta nel dic. '85 ha presentato all'Ufficio Minerario il richiesto progetto di coltivazione, successivamente modificato nel dicembre '87 e nel marzo '90, senza peraltro conseguire la richiesta autorizzazione regionale alla coltivazione.

E' probabile che la mancata autorizzazione sia attribuibile al tipo di recupero proposto, consistente nella trasformazione della cava in una discarica di II categoria di tipo B, così come definita dalla Deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/82 ecc." Già in altre occasioni, questo Comitato si è espresso negativamente sulla proposta di utilizzare rifiuti, di qualsiasi natura, per il ritombamento, anche parziale, di cava per cui si richiede l'autorizzazione alla coltivazione. Quando sopra per due motivi:

1) L'Ufficio Minerario; cui spetta l'esame e l'approvazione del progetto esecutivo per la sistemazione e/o recupero e/o il ripristino di una cava, non può approvare il progetto riguardante un impianto di smaltimento di rifiuti la cui approvazione è di competenza di altri enti, anche quando si facesse ricorso alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni,"

2) La Valutazione d'Impatto Ambientale dovrebbe essere effettuata contestualmente per due, differenti categorie di interventi (attività estrattiva e operazioni di smaltimento rifiuti) o, nel caso di ricorso alle procedure semplificate, estrapolando dalla procedura il progetto di recupero della cava, elemento fondamentale per la valutazione dell'impatto di una cava.

Non avendo ancora consentito alcuna autorizzazione, né per la coltivazione di cava Lamastuola né per il suo recupero ambientale, l'ILVA Spa, in data 27 luglio 2001, ha presentato il progetto in esame con due varianti riguardanti il piano di recupero:

non più discarica di II categ. di tipo B, ma "recupero ambientale attraverso il riciclaggio degli inerti solidi industriali provenienti dallo stabilimento siderurgico di Taranto dell'ILVA", facendo ricorso alle procedure semplificate di cui è detto in precedenza;

inizio delle operazioni di recupero "rimandato a fine coltivazione" poiché i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo dell'ILVA vengono attualmente utilizzati per colmare "cava Mater Gratiae". Ferma restando la nostra convinzione sui progetti di recupero di cave mediante ritombamento con qualsivoglia tipologia di rifiuti, esistono numerosi ulteriori impedimenti all'approvazione del proposto "Aggiornamento al piano di Recupero" derivanti dalla L.R. n. 37/85;

1) il progetto di recupero della cava, da presentare contestualmente alla domanda per ottenere l'autorizzazione, deve essere esecutivo e non di massima come è quello presentato dalla ditta richiedente (art. 12);

2) il progetto di recupero e/o sistemazione e/o ripristino facente parte integrante del progetto globale per l'autorizzazione della cava dovrà essere collaudato, al termine dell'attività della cava o dell'autorizzazione (art. 25) e non a tempo indeterminato come nel caso in esame;

3) il progetto di recupero, in quanto esecutivo, deve contenere la previsione di spesa per il recupero della cava, sulla base della quale, se ritenuta congrua, si dovrà stabilire l'ammontare del deposito cauzionale, o della polizza fideiussoria, a garanzia dell'avvenuto recupero dell'area di cava (art. 15);

4) se sulla base delle risultanze del collaudo, la ditta non ha soddisfatto gli obblighi derivanti dall'autorizzazione in relazione al recupero dell'area, dovrà essere il comune ad eseguirlo mediante incameramento della cauzione (art. 25).

Viene spontaneo chiedersi: nel caso in esame, a quanto dovrebbe ammontare la cauzione perché il comune di Crispiano potesse acquistare ben 6.5 milioni di metri cubi di materiale in caso di mancato recupero da parte dell'ILVA?

Dove potrebbe mai reperire tali quantitativi? Seri dubbi, inoltre, sussistono sulla possibilità del ricorso alle procedure semplificate per l'utilizzo dei rifiuti industriali prodotti dall'ILVA per il recupero ambientale di cava Lamastuola. La produzione di rifiuti diluita nel tempo ed il contestuale deposito in cava, altrettanto diluito nel tempo, è da configurarsi più come una forma di "auto smaltimento" mediante discarica, così come definito dall'art. 32 del D.Lgs n. 22/97, che come una forma di "recupero ambientale". Per-tanto, non sarebbe consentito il ricorso alle procedure semplificate, essendo l'autosmaltimento mediante discarica sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del citato D.Lgs n. 22/97. Forti perplessità esistono, comunque, sulla possibilità di utilizzare i rifiuti indicati in progetto per il colmamento di una cava profonda circa 45 m. Di tali rifiuti, infatti, soltanto quelli compresi nel punto 7.31 -terre da coltivo e rocce di scavo - del D.M. 5.02.1998 possono essere utilizzati per recuperi ambientali di ex cave, mentre i restanti o non possono essere utilizzati per tali attività (7.17 e 2.1) oppure esclusivamente per le operazioni di recupero [R10 - Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia] dell'Allegato "C" al D.Lgs n. 22/97. In virtù di quanto sopra, non potendosi esprimere positivamente in merito alla valutazione d'impatto ambientale del progetto così come proposto dalla ditta ILVA Spa, si invita quest'ultima a riproporre una differente forma di recupero ambientale di cava Lamastuola, preferibilmente di tipo naturalistico, che ridia qualità ed un'area fortemente compromessa dall'attività estrattiva. Il relativo progetto esecutivo dovrà fornire indicazioni sui tempi necessari per la realizzazione degli interventi, da effettuare contestualmente con le operazioni di coltivazione, e sui relativi costi. Si osserva, infine, che il SIA presentato è stato redatto secondo il DPCM

del 27.12.1988 e non secondo quanto richiesto dalla L.R. n. 11/2001. In ogni caso, devono essere trattati esaustivamente tutti i punti della normativa cui si fa riferimento, in special modo quelli relativi alle componenti e fattori ambientali (ALLEGATI I-II del DPCM 27.12.1988). ...omissis". Successivamente lo stesso Comitato, ascoltati i rappresentanti dell'ILVA, ha posto una serie di quesiti che sono stati riscontrati dagli stessi tecnici della ditta con riserva di fornire apposite relazioni integrative in merito;

- con nota acquisita al prot. n. 7281 del 12.8.2003 la ditta ILVA Spa ha fornito alcune precisazioni relative a quanto discusso durante l'incontro con il Comitato per la VIA nella seduta del 24.6.2003 ed ha richiesto un ulteriore mese di proroga al fine di poter predisporre e consegnare la restante documentazione riguardante il Piano di recupero della cava;

- con nota acquisita al prot. n. 8867 del 16 ottobre la ditta istante ha trasmesso l'aggiornamento del piano di recupero;

- ad oggi non risultano pervenute, agli atti di questo Settore, osservazioni in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 10.11.2003, ha esaminato la documentazione integrativa (aggiornamento del piano di recupero) ed ha espresso il seguente parere di Valutazione di Impatto Ambientale: " omissis Come progetto di recupero ambientale della cava è previsto il colmamento della stessa con i seguenti rifiuti non pericolosi prodotti dallo stabilimento siderurgico di Taranto, in coerenza, secondo il parere della proponente, con il quadro normativo di settore D.M. 5.2.98 e D.Lgs n. 22/97:

codice rifer.

CER D.M. 5.2.98

scorie di acciaieria 100202 punto 4.4

loppa d'altoforno 100202 punto 5.17

pietrisco tolto d'opera 170504 punto 7.11

da manutenzione di 170107

strutture ferroviarie

terre e rocce di scavo 170504 punto 7,31

010102

010410

pietrisco di vagliatura 010308 punto 7.17

del calcare 010308

010408

In data 24.06.2003, immediatamente prima dell'incontro con i rappresentanti dell'ILVA, questo Comitato ha esaminato il progetto presentato a suo tempo dal richiedente, decidendo che "non potendosi esprimere positivamente in merito alla valutazione d'impatto ambientale del progetto così come proposto dalla ditta ILVA S.p.A., si invita quest'ultima a riproporre una differente forma di recupero ambientale di cava Lamastuola, preferibilmente di tipo naturalistico, che ridia qualità ad un'area fortemente

compromessa dall'attività estrattiva.

Il relativo progetto esecutivo dovrà fornire indicazioni sui tempi necessari per la realizzazione degli interventi, da effettuare contestualmente con le operazioni di coltivazione, e sui relativi costi.

Si osserva, infine, che il SIA presentato è stato redatto secondo il D.P.C.M del 2 7.12.1988 e non secondo quanto richiesto dalla L.R. n. 11/2001. In ogni caso, devono essere trattati esaurientemente tutti i punti della normativa cui si fa riferimento, in special modo quelli relativi alle componenti ed ai fattori ambientali (Allegati I-II del D.P.C.M 2 7.12.1988).

Tale decisione scaturiva dalle seguenti considerazioni:

"Già in altre occasioni, questo Comitato si è espresso negativamente sulla proposta di utilizzare rifiuti, di qualsiasi natura, per il ritombamento, anche parziale, di cave per cui si richiede l'autorizzazione alla coltivazione. Quanto sopra per due motivi:

1) L'Ufficio Minerario, cui spetta l'esame e l'approvazione del progetto esecutivo per la sistemazione e/o recupero e/o il ripristino di una cava, non può approvare il progetto riguardante un impianto di smaltimento di rifiuti la cui approvazione è di competenza di altri enti, anche quando si facesse ricorso alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs 5febbraio 199 7, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

2) La Valutazione d'Impatto Ambientale dovrebbe essere effettuata contestualmente per due differenti categorie di interventi (attività estrattiva e operazioni di smaltimento di rifiuti) o, nel caso di ricorso alle procedure semplificate, estrapolando dalla procedura il progetto di recupero della cava, elemento fondamentale per la valutazione dell'impatto di una cava.

Ferma restando la nostra convinzione sui progetti di recupero di cave mediante ritombamento con qualsivoglia tipologia di rifiuti, esistono numerosi ulteriori impedimenti all'approvazione del proposto "Aggiornamento al Piano di Recupero" derivanti dalla L.R. n. 37/85:

1) il progetto di recupero della cava, da presentare contestualmente alla domanda per ottenere l'autorizzazione, deve essere esecutivo e non di massima come è quello presentato dalla ditta richiedente (art. 12):

2) il progetto di recupero e/o sistemazione e/o ripristino facente parte integrante del progetto globale per l'autorizzazione della cava dovrà essere collaudato, al termine dell'attività della cava o dell'autorizzazione (art. 25) e non a tempo indeterminato come nel caso in esame;

3) il progetto di recupero, in quanto esecutivo, deve contenere la previsione di spesa per il recupero della cava, sulla base della quale, se ritenuta congrua, si dovrà stabilire l'ammontare del deposito cauzionale, o della polizza fideiussoria, a garanzia dell'avvenuto recupero dell'area di cava (art. 15);

4) se sulla base delle risultanze del collaudo, la ditta non ha soddisfatto gli obblighi derivanti dall'autorizzazione in relazione al recupero dell'area, dovrà essere il comune ad eseguirlo mediante incameramento della cauzione (art. 25).

Viene spontaneo chiedersi: nel caso in esame, a quanto dovrebbe ammontare la cauzione perché il comune di Crispiano potesse acquistare ben 6.5 milioni di metri cubi di materiale in caso di mancato recupero da parte dell'ILVA? Dove potrebbe mai reperire tali quantitativi?

Seri dubbi, inoltre, sussistono sulla possibilità del ricorso alle procedure semplificate per l'utilizzo dei rifiuti industriali prodotti dall'ILVA per il recupero ambientale di cava Lamastuola. La produzione di rifiuti diluita nel tempo ed il contestuale deposito in cava, altrettanto diluito nel tempo, è da configurarsi più come una forma di "autosmaltimento" mediante discarica, così come definito dall'art. 32 del D.Lgs. N. 22/97, che come una forma di "recupero ambientale". Pertanto, non sarebbe consentito il ricorso alle procedure semplificate, essendo l'autosmaltimento mediante discarica sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del citato D.Lgs. n. 22/97."

Forti perplessità esistono, comunque, sulla possibilità di utilizzare i rifiuti indicati in progetto per il colmamento di una cava profonda circa 45 m. Di tali rifiuti, infatti, soltanto quelli compresi nel punto 7.31 - terre da coltivo e rocce di scavo - del D.M 5.02.1998 possono essere utilizzati per recuperi ambientali

di ex cave, mentre i restanti o non possono essere utilizzati per tali attività (7.17 e 2.1) oppure esclusivamente per le operazioni di recupero [RIO - Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia] dell'Allegato "C" al D.Lgs. n. 22/97."

Al termine del colloquio con i rappresentanti dell'EVA, durante il quale sono state analizzate le problematiche derivanti dalla proposta tipologia di recupero, quest'ultimi hanno chiesto la sospensione temporanea della pratica in attesa di adeguare il progetto a quanto richiesto dal Comitato. In data 9.7.2003, invece, ILVA S.p.a, ha riproposto, con maggiore dettaglio, lo stesso tipo di recupero adeguandolo alle indicazioni e prescrizioni di cui alla nota n. 9460 del 5.11.2002 del Settore Ecologia Regionale.

Pertanto, per i motivi precedentemente esposti, si esprime parere negativo ai fini della valutazione d'impatto ambientale per il progetto di prosecuzione alla coltivazione di una cava di inerti della ditta ILVA S.p.A. in località "Lamastuola" nel territorio di Crispiano (TA).

Tale parere è avvalorato dalle disposizioni del recente decreto legislativo n. 36 sulla discariche essendo il proposto recupero di cava "Lamastuola" equivalente, ai fini della tutela dell'ambiente, ad una discarica per rifiuti non pericolosi.

Per prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, il citato decreto legislativo prevede per tale tipo di discarica:

- a) 1×10^{-9} m/s e spessore = 1 m;
- b) impermeabilizzazione artificiale con geomembrana del fondo e delle pareti;
- c) impermeabilizzazione sommitale a discarica esaurita;
- d) sistemi di drenaggio del percolato;
- e) monitoraggio della discarica e dei fattori ambientali.

Anche assenza di tali precauzioni, pertanto, non si ritiene possibile esprimersi positivamente sul progettato recupero ambientale di cava Lamastuolaomissis... "

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della L.R. n. 11 /01, parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 24.6.03 e del 10.11.2003 e per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, all'intervento, di prosecuzione dell'attività estrattiva, proposto dalla ditta ILVA spa, con sede legale in Milano a Viale Certosa n. 249 (sede impianto sede di Taranto alla Via Appia Km 648) nella cava, in attività ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 37/85, sita in località "Lamastuola" dell'agro di Crispiano. La suddetta prosecuzione di attività estrattiva riguardava l'approfondimento, per circa 16 ettari, dalla quota 216 alla quota 201-203 m. s.l.m.;

- il presente provvedimento dovrà essere:

1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Crispiano;
2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
3. pubblicato sul B.U.R.P.;
4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli
